

15	TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DEL CITTADINO ITALIANO (O DIVENUTO ITALIANO) FORMATI ALL'ESTERO
Descrizione	
Il procedimento consiste nella trascrizione e stampa, in duplice originale, dei dati contenuti nell'atto di stato civile formato all'estero riguardante il cittadino italiano (o tale divenuto) e nell'apposizione delle correlate annotazioni a margine, mediante l'utilizzo di apposite formule ministeriali. Il procedimento può essere avviato su istanza di parte, in carta da bollo, allegando: • l'atto originale straniero tradotto e legalizzato; • la copia del documento d'identità del richiedente; • eventuale ulteriore documentazione e dichiarazioni integrative. Il procedimento può anche avere inizio su istanza dell'Autorità diplomatico-consolare italiana all'estero, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con allegata la copia conforme all'originale dell'atto estero tradotto e legalizzato ed eventuale ulteriore documentazione, non acquisibile d'ufficio, a seconda della particolarità, ovvero della tipologia dell'atto da trascrivere, nonché delle dichiarazioni integrative da assumere. Il fascicolo trasmesso deve essere firmato digitalmente.	
Principali riferimenti normativi	
L. 91/1992 L. 218/1995 e Convenzioni internazionali D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno	
Modalità di accesso al servizio	
Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.	
Documenti richiesti	
La richiesta protocollata deve essere corredata da: • l'atto originale straniero tradotto e legalizzato; • la copia del proprio documento d'identità; • l'eventuale ulteriore documentazione, non acquisibile d'ufficio, a seconda della particolarità, ovvero della tipologia dell'atto da trascrivere, nonché delle dichiarazioni integrative da assumere.	
Tempo di erogazione	
Tempi medi durata intero procedimento: da 30 a 90 giorni dalla ricezione dell'atto da trascrivere.	
Costo e modalità di pagamento	
Marca da bollo da 16 euro. Le istanze prodotte per la trascrizione degli atti di nascita formati all'estero a seguito di trascrizione di sentenza di adozione, sono esenti dall'imposta di bollo.	
Descrizione del procedimento	
L'Ufficiale di Stato Civile che riceve l'istanza di parte del cittadino oppure l'istanza dell'Autorità diplomatico-consolare italiana all'estero: • verifica la competenza a procedere, sulla base dei criteri di collegamento stabiliti dalla normativa applicabile. In caso di incompetenza a procedere, restituisce la documentazione all'Autorità diplomatico-consolare oppure al cittadino richiedente, per l'inoltro al Comune competente; • verifica la ricevibilità (vale a dire la regolarità formale) della documentazione estera (traduzioni e legalizzazioni sulla base delle Convenzioni internazionali vigenti) e la completezza e la coerenza dei dati rispetto alla tipologia di atto ed alle generalità dell'interessato/i alla trascrizione. In caso di irregolarità formali, di incompletezza o di incoerenza documentale o dei dati, richiede all'Autorità	

diplomatico-consolare oppure al cittadino richiedente le regolarizzazioni, integrazioni, chiarimenti necessari, anche per via documentale;

- verifica l'assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico dell'atto e rifiuta per iscritto la trascrizione in caso di contrarietà dell'atto/adempimento all'ordine pubblico, illustrando gli elementi di contrarietà;
- verifica la completezza e la correttezza degli allegati documentali necessari;
- trascrive l'atto nel registro previsto per legge;
- appone a margine le annotazioni prescritte anche sugli atti collegati;
- effettua le variazioni ovvero le comunicazioni all'Anagrafe, all'ufficio Elettorale ed all'ufficio Leva, ove necessarie;
- dà assicurazione al richiedente/all'Ambasciata-Consolato dell'avvenuto adempimento;
- rilascia, ai richiedenti aventi titolo, la nuova certificazione di stato civile.

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile procedente.

FAQ

Cosa vuol dire legalizzare?

La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l'autenticità della sua firma.

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all'originale da un traduttore ufficiale oppure dall'ufficio consolare.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita "postilla" (o apostille). L'apostille viene apposta dall'Autorità interna designata da ciascuno Stato; l'atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione.

Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.

La novità più rilevante è l'entrata in vigore (per l'Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l'obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro.